

# COMPLIANCE NEWS: 3° QUARTER 2014

Regulatory Consulting s.r.l.  
SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA NEL SETTORE FINANZIARIO



Alcune delle principali novità dell'ultimo trimestre

Ottobre 2014

## Summary

- *In attesa del reato di autoriciclaggio*
- *BCE - Guida alla vigilanza bancaria*
- *Direttiva UE - Conti di pagamento*
- *Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi*
- *UCITS V*
- *Banca d'Italia - Provvedimenti in consultazione in materia di bilanci*
- *Antiriciclaggio (SOS: fenomeni; accordo tra UIF e ANAC; Imprese di assicurazione; Factoring; Oro)*
- *ESMA - Market Abuse*
- *Voto plurimo nelle società per azioni*
- *Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - seconda consultazione*
- *Agenzia delle Entrate - Circolare sui FIA*
- *Consob - Trasmissione dati sulle operazioni in prodotti finanziari non equity*
- *Banca d'Italia - modifiche alle Circolari segnaletiche*
- *Orientamenti ESMA ed EBA per la gestione dei reclami*

### Utili letture ...

*Mi scusi, signor dottore. Vorrei sapere se, a minacciare un curato, perché non faccia un matrimonio, c'è penale.*

*«Ho capito», disse tra sé il dottore, che in verità non aveva capito. «Ho capito». ... Ora vi fo vedere, e toccar con mano.*

*Così dicendo, s'alzò dal suo seggiolone, e cacciò le mani in quel caos di carte, rimescolandole dal sotto in su, come se mettesse grano in uno staio.*

*- Dov'è ora? Vien fuori, vien fuori. Bisogna aver tante cose alle mani! Ma la dev'esser qui sicuro, perché è una grida d'importanza. Ah! ecco, ecco -. La prese, la spiegò, guardò alla data, e, fatto un viso ancor più serio, esclamò: - il 15 d'ottobre 1627! Sicuro; è dell'anno passato: grida fresca; son quelle che fanno più paura. Sapete leggere, figliuolo?*

*I Promessi Sposi - Capitolo III  
Alessandro Manzoni*

## In attesa del reato di autoriciclaggio

Approvato in commissione Finanze della Camera l'emendamento governativo al DDL sull'emersione e il rientro dei capitali che introduce anche in Italia il reato di autoriciclaggio



Dopo il via libera della commissione all'emendamento che introduce in Italia il reato di autoriciclaggio, fino ad oggi non punito dall'ordinamento italiano, prende la forma di emendamento al disegno di legge sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero.

Il reato, così come verrebbe definito dal nuovo articolo 648ter1 del Codice Penale, prevede un doppio binario per la punibilità dei reati: quando il reato presupposto alla base dell'autoriciclaggio ha pene superiori ai cinque anni c'è la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro; mentre se il reato presupposto è punibile con la reclusione fino a cinque anni, allora per l'autoriciclaggio la pena è da 1 a 4 anni. Il reato non sarà punibile per chi aderisce alla "voluntary disclosure" e, per evitare il rischio di punire due volte lo stesso soggetto per lo stesso fatto, non c'è autoriciclaggio quando "il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla utilizzazione o al godimento personale". Peraltro, la pena "è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale".

## Banca Centrale Europea - Guida alla vigilanza bancaria

Il 30 settembre 2014 la BCE ha pubblicato la “Guida alla vigilanza bancaria”




A partire dal 4 novembre 2014, la BCE assumerà i compiti attribuiti dal Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio dell'Unione Europea del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

La pubblicazione della “Guida alla vigilanza bancaria” è una tappa importante nell'attuazione del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU) che diventerà ufficialmente operativo nel novembre 2014. L'attività corrente di vigilanza sarà svolta

da gruppi di vigilanza congiunti (GVC), che comprendono personale proveniente sia dalle Autorità Nazionali Competenti (ANC) sia dalla BCE. I paesi dell'area euro aderiscono automaticamente all'MVU, mentre gli stati membri dell'UE non appartenenti all'area possono scegliere di partecipare attraverso un meccanismo di cooperazione definito dalla BCE.

La BCE esercita la vigilanza diretta su tutti gli enti classificati come significativi. In base all'ultimo aggiornamento pubblicato dalla BCE il 4 settembre 2014 si tratta di 120 gruppi che rappresentano quasi l'85% del totale degli attivi bancari nell'area euro. I gruppi classificati come significativi con sede in Italia sono 14: Carige, Mps, Banco Popolare, Bper, Bpm, Popolare Sondrio, Popolare Vicenza, Barclays Italia, Iccrea, Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Unicredit, Ubi e Veneto Banca.

Le ANC continuano a condurre le attività di vigilanza diretta, sotto la supervisione della BCE, sugli enti meno significativi, circa 3.700 soggetti (di cui oltre 530 istituti in Italia, banche popolari, banche di credito cooperative e casse rurali). La BCE può anche assumere la vigilanza diretta di enti meno significativi qualora sia necessario per assicurare l'applicazione coerente di standard di vigilanza elevati.



La ripartizione dei compiti nell'ambito dell'MVU (BCE - Guida alla Vigilanza Bancaria)

## Sistemi di remunerazione

Nuove Guidelines EBA per la raccolta dei dati presso banche e imprese di investimento

L'EBA ha introdotto nuove linee guida sull'attività di raccolta di informazioni riguardanti gli *high earners*, ossia i soggetti la cui remunerazione totale è pari ad almeno 1 milione di euro su base annuale (GL 2014/07, “Guidelines on the data collection exercise regarding high earners”) and e sulla cosiddetta attività di benchmarking, finalizzata a monitorare e confrontare le tendenze e le prassi remunerative (GL 2014/07, “Guidelines on the data collection exercise regarding high earners”).



Banca d'Italia il 7 ottobre ha inviato una comunicazione con la quale si conforma ai nuovi orientamenti dell'EBA e provvede ad aggiornare gli schemi segnaletici annuali. Nel regime transitorio dell'anno in corso, gli intermediari devono trasmettere alla Banca d'Italia le informazioni relative a entrambe le attività di raccolta dati entro il 31 ottobre 2014.

## Direttiva UE - Conti di pagamento

Publicazione della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

Per garantire la comparabilità delle spese del conto di pagamento, gli Stati membri dovranno assicurarsi che i consumatori abbiano accesso gratuitamente ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento.

Nella direttiva sono definiti i compiti e gli obblighi del prestatore trasferente e di quello ricevente e le norme per garantire che le spese del trasferimento siano adeguate e in linea con i costi sostenuti. Il termine per il recepimento a livello nazionale è stato fissato per il 18 settembre 2016.

## Diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi

Regolamento di esecuzione (UE) n. 926/2014 del 27 agosto 2014

Il Regolamento stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le notifiche relative all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi ai sensi della direttiva 2013/36/UE.

## UCITS V

Publicazione della Direttiva 2014/91/UE del 23 luglio 2014 recante modifica della Direttiva 2009/65/CE

La Direttiva ha l'obiettivo di migliorare il livello di protezione e di fiducia degli investitori in OICVM, in linea con le novità previste dalla direttiva AIFMD. Le principali modifiche introdotte riguardano:

- le funzioni e le responsabilità dei depositari;
- le politiche e le procedure retributive ;
- e di sanzioni amministrative e penali.

Il termine per il recepimento a livello nazionale è stato fissato per il 18 marzo 2016.



## Banca d'Italia - Provvedimenti in consultazione in materia di bilanci

Provvedimenti in materia di bilancio degli intermediari bancari e degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM (terzo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005)

Le innovazioni dovrebbero decorrere dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2014 e sono mirate al recepimento delle novità in materia di disclosure introdotte dal principio contabile internazionale IFRS 12 "Disclosure of Interests in Other Entities" e sarebbe modificata, per i soli intermediari bancari, l'informativa sull'adeguatezza patrimoniale per tenere conto delle novità introdotte dal regolamento CRR e dalla direttiva CRD IV.

Le innovazioni introdotte dovrebbero decorrere dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2014.

## Antiriciclaggio – Segnalazione delle operazioni sospette: fenomeni

UIF - Comunicato del 21 luglio 2014

L'UIF ha aggiornato l'elenco dei "fenomeni" che devono essere indicate dai segnalanti delle operazioni sospette, modificando in particolare l'allegato 2 del Provvedimento di Maggio 2011.



**UIF**

Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia

I nuovi "fenomeni" riflettono schemi e modelli di comportamento anomalo nel frattempo diffusi dalla UIF (usura, frodi fiscali internazionali, frodi nelle fatturazioni, frodi nell'attività di factoring, utilizzo anomalo di carte prepagate, utilizzo anomalo del trust e operatività anomala nel settore dei giochi e delle scommesse), nonché alcuni indicatori di anomalia emanati con il Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia (indicatore n. 12 per i money transfer e indicatore n. 11 per i prelievi anomali con carte di credito).

## Accordo tra UIF e ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Protocollo di intesa del 30 luglio 2014

Il Protocollo di intesa consentirà il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per l'individuazione e lo sviluppo di iniziative utili ai fini del contrasto del riciclaggio dei proventi della corruzione.

## Antiriciclaggio – Imprese di assicurazione e intermediari assicurativi

IVASS - Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014 circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e obblighi di registrazione

Il Regolamento contiene dettami sulle modalità e procedure finalizzate a dare corretto adempimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite.

## Antiriciclaggio – Obblighi applicabili nelle operazioni di factoring

Banca d'Italia, documento in consultazione del 19 agosto 2014

Banca d'Italia chiarisce che il debitore ceduto non è cliente, neppure occasionale, della società cessionaria; pertanto, il cessionario ha l'obbligo di svolgere l'adeguata verifica e la registrazione in AUI, oltre che dei creditori cedenti, anche dei creditori ceduti, limitatamente al caso di pagamenti di importi pari o superiori ai 15.000 euro.

## Revisione del Sistema di invio delle dichiarazioni oro

Comunicazione UIF del 1° Agosto 2014

La comunicazione dell'UIF fornisce istruzioni per la predisposizione e la trasmissione delle dichiarazioni oro in via telematica, utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

Il nuovo Sistema di invio entrerà in vigore entro la fine del 2014.





## ESMA - Market Abuse

Documenti ESMA del 15 luglio 2014 (in consultazione)

L'ESMA ha pubblicato due documenti in consultazione per l'implementazione del Regolamento UE 596/2014, Market Abuse

Regulation (MAR), entrato in vigore il 2 luglio 2014 e che avrà completa efficacia nel luglio 2016. La consultazione su entrambi i documenti si chiuderà il 15 ottobre 2014.

Tali documenti rappresentano:

- a) la proposta dell'ESMA per la redazione del previsto technical advice alla Commissione Europea (CE) in materie per le quali la CE è chiamata ad emanare atti delegati.
- b) la proposta dell'ESMA per la redazione dei technical standard.

## Voto plurimo nelle società per azioni

Conversione in legge del Decreto Competitività 2014

Le novità introdotte consentono alle società non quotate di prevedere nei loro statuti l'emissione di azioni con voto plurimo, che finora era assolutamente vietata dall'articolo 2351 del Codice Civile. La nuova disposizione prevede che ciascuna azione

con voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti.



Inoltre, per le società quotate, sono state introdotte modifiche al TUF in base alle quali gli statuti possono disporre che sia attribuito un voto maggiorato, fino ad un massimo di due voti (art. 127 quinquies - Maggiorezza del voto), e prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo (art. 127 sexies - azioni a voto plurimo). Questa possibilità è consentita unicamente alle società che abbiano emesso delle azioni a voto plurimo anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato e che le mantengono anche dopo la quotazione.

## Agenzia delle Entrate - FIA

Circolare n. 21/E 10 luglio 2014:  
Fondi di Investimento Alternativi

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 ha apportato una serie di modifiche al TUF e ha conseguentemente integrato la disciplina fiscale degli OICR tenuto conto del nuovo quadro normativo e dei nuovi istituti introdotti.

La Circolare intende fornire chiarimenti in merito:

- al regime fiscale delle SICAF;
- ai redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani non immobiliari;
- ai redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR esteri non immobiliari;
- ai redditi da partecipazione ad OICR esteri immobiliari;
- alla modalità di determinazione della base imponibile dei redditi derivanti dalla partecipazione ad OICR.

## Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari - seconda consultazione

In data 14 luglio 2014 Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione la bozza delle nuove "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"

La nuova bozza posta in consultazione conferma le principali scelte operate a suo tempo dalla Banca d'Italia e, in particolare, l'estensione della disciplina prudenziale delle banche agli intermediari finanziari. Le modifiche sono state volte principalmente ad ampliare i margini di flessibilità riconosciuti agli intermediari.

## Consob - Trasmissione dati sulle operazioni in prodotti finanziari non equity

Comunicazione Consob n. 0061982 del 24 luglio 2014

Tale Comunicazione è rivolta ai soggetti che offrono al pubblico in Italia prodotti finanziari diversi da azioni o da strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni ("prodotti finanziari non equity"). L'obiettivo della comunicazione è la semplificazione delle procedure di adempimento degli oneri amministrativi nella trasmissione alla Consob, entro 10 giorni dalla fine di ogni trimestre, di dati ed informazioni su tutte le operazioni di sollecitazione all'investimento effettuate e concluse nel periodo di riferimento. Sono stati infatti razionalizzati gli applicativi informatici di supporto alla raccolta dei dati con il consolidamento del flusso informativo all'interno di un unico applicativo, il sistema di "Deposito dei prospetti degli emittenti" (Deproem), già in uso per il deposito dei prospetti.



## Bdl - Circolari segnaletiche

Documento in consultazione

In data 29 agosto 2014 la Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione le bozze degli aggiornamenti delle Circolari n. 272 "Matrice dei Conti" (7°), n. 189 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli OICR" (16°), n. 217 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" (13°) e n. 148 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare" (19°).

## Gestione dei reclami

Orientamenti sulla gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari (ESMA) e per il settore bancario (EBA) del Joint Committee of European Supervisory Authorities

Al fine di garantire l'adeguata tutela dei consumatori, gli orientamenti mirano a chiarire le aspettative relative all'organizzazione delle imprese in merito alla gestione dei reclami; fornire indicazioni sulla trasmissione di informazioni ai reclamanti; fornire indicazioni sulle procedure per la risposta ai reclami; armonizzare le modalità che le imprese adottano per la gestione di tutti i reclami ricevuti.



Regulatory Consulting: compliance, audit and risk management services

## Contatti

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento potete contattarci

**Regulatory Consulting s.r.l.**

Via Torino, 51 20123 Milano - Tel.: 02-48199326

Viale Parioli, 74 00197 Roma - Tel.: 06-8088734

Mail [info@regulatoryconsulting.it](mailto:info@regulatoryconsulting.it)

Oppure visitare il nostro sito:

[www.regulatoryconsulting.it](http://www.regulatoryconsulting.it)